



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 52 DEL 30/09/2022
PIANI FORMATIVI SMART
– FONDO DI ROTAZIONE –

Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	3
1.1.	Obiettivo generale dell'Avviso	3
1.2.	Caratteristiche delle Linee	3
2.	Oggetto dell'Avviso - piani formativi condivisi	3
3.	Presentatori e attuatori.....	4
3.1	Associazione temporanea d'impres (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)	5
3.2	Forme aggregative diverse dalle ATI o ATS	6
3.3	Altre ipotesi	6
3.4	Soggetti terzi delegati coinvolti nella realizzazione del piano	7
3.5	Soggetti Partner di progetto coinvolti nella realizzazione del piano.....	8
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	9
5.	Regime d'aiuti.....	11
6.	Risorse dell'Avviso.....	11
7.	Accordo di condivisione sindacale	12
8.	Tipologia di attività ammissibili	13
8.1.	Attività non formative ammissibili.....	14
8.2.	Attività formative ammissibili.....	14
9.	Durata	15
10.	Parametri di contributo per i piani.....	16
10.1.	Parametri di contributo per la Linea 1 Aziendale	16
10.2.	Parametri di contributo per la Linea 2 Pluriaziendali	16
11.	Valutazione Piani Aziendali	17
12.	Formazione delle Graduatorie	19
13.	Riesame della valutazione dei piani	19
14.	Modalità e termini di partecipazione.....	20
15.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	21
16.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	21
16.1.	<i>Effetti dell'inammissibilità parziale – Linea 2.....</i>	<i>23</i>
17.	Reclami e rimedi giurisdizionali	23
18.	Verifiche successive.....	23
19.	Convenzione	24
20.	Richiesta di anticipo del contributo.....	24
21.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	24
22.	Riconoscimento del contributo	25
23.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale	25
24.	Responsabile del procedimento e chiarimenti	25
25.	Tutela dei dati personali	25
26.	Norma di rinvio	26



1. Finalità dell'Avviso

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop -, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso intende finanziare piani di formazione continua aziendali e pluriaziendali, condivisi tra le imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore di imprese aderenti al Fondo e di soci lavoratori/lavoratrici e di lavoratori/lavoratrici in esse occupati, per sviluppare la competitività delle imprese e accrescere le competenze dei soci lavoratori/lavoratrici e dei lavoratori/lavoratrici, secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

1.1. Obiettivo generale dell'Avviso

Sono oggetto del presente Avviso piani aziendali o pluriaziendali prontamente cantierabili che prevedano attività formative da realizzare in tempi brevi in risposta a specifici fabbisogni aziendali principalmente, ma non esclusivamente, di piccole e microimprese.

L'avviso, inoltre, rilancia il tema portante della programmazione 2022, considerato asset strategico per la competitività delle imprese aderenti, valorizzando i percorsi di apprendimento che promuovono la cultura della sostenibilità all'interno dell'organizzazione aziendale al fine di indirizzare, riorientare e rafforzare i processi di innovazione e trasformazione verso una crescita sostenibile nella sua accezione più ampia: imprenditoriale, ambientale e sociale.

1.2. Caratteristiche delle Linee

L'Avviso suddivide i piani in due Linee, ciascuna con una dotazione di risorse, per distinguere meglio le necessità e le caratteristiche tra i diversi piani e le relative imprese beneficiarie.

La linea 1 Aziendale riguarda piani con una sola impresa beneficiaria.

La linea 2 Pluriaziendali prevede che un piano coinvolga un minimo di 2 imprese beneficiarie.

2. Oggetto dell'Avviso - piani formativi condivisi

Il piano formativo condiviso è un programma di attività, tra quelle ammesse nel presente Avviso per ciascuna linea, risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

*I piani formativi del presente Avviso possono essere oggetto di contributo a valere sul **Fondo Nuove Competenze** (previsto dal Piano Nuove Competenze - l Decreto 14 dicembre 2021 – di cui al PNRR, Missione M5, componente C1, tipologia “riforma” intervento 1.1 Politiche Attive del Lavoro e formazione).*

Premialità

Saranno oggetto di premialità nella griglia di valutazione le seguenti imprese:

1. impresa che abbia aderito – con almeno una matricola - entro il 31/12/2017 e sia stata sempre aderente da quella data;



2. impresa che sia aderente a Fon.Coop a partire dal 1 luglio 2022.

Per i piani pluriaziendali della Linea 2 almeno il **20%** delle imprese beneficiarie devono essere nella condizione descritta nei precedenti punti 1 o 2 per avere riconosciuta la premialità¹¹;

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d'impresa aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- l'A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop – **solo per la linea 2** -, anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro - anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

Si specifica che nel caso il soggetto presentatore sia ente di formazione, capogruppo o consorzio di un piano sulla Linea 1 Aziendale è comunque ammessa una sola impresa beneficiaria come indicato al precedente capitolo 1.2.

Possono presentare piani a valere sul presente Avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- che non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna passata in giudicato

¹¹ Se la risultante del rapporto tra il numero delle imprese – rientranti nella condizione descritta – e il numero totale delle imprese beneficiarie del piano conduca ad una cifra con decimali non unitari si procederà nel seguente modo: per decimali compresi tra X,1 e X,5 si arrotonderà per difetto alla unità inferiore se invece la percentuale è ricompresa tra X,6 e X,9 si arrotonderà per eccesso alla unità superiore – esempio il rapporto tra le imprese mai beneficiarie sulle imprese totali del piano risulti il 19,60% sarà arrotondato a 20.



per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, di frode e/o di riciclaggio.

Salvo quando espressamente previsto successivamente, non è possibile modificare la composizione soggettiva del soggetto proponente e attuatore a pena di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con il presente Avviso o, se intervenuta in corso di esecuzione del piano formativo, di revoca del contributo concesso.

Fermo restando quanto specificatamente previsto dai successivi paragrafi 3.1), 3.2), 3.3), 3.4) e 3.5), si applicano i seguenti criteri direttivi:

- 1) la modifica soggettiva in tutti i casi non può determinare alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato e approvato, deve garantire la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati;
- 2) l'interessato ad ottenere l'autorizzazione del Fondo alla modifica soggettiva deve presentare apposita domanda di autorizzazione, con esplicitazione delle ragioni della sostituzione, nella quale si auto-dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., il possesso da parte del soggetto "sostituito" dei requisiti previsti dall'Avviso. La richiamata auto-dichiarazione è sottoscritta per accettazione anche da parte del soggetto "sostituito";
- 3) la sostituzione dell'ente di formazione, quale proponente, può avvenire con altro ente di formazione o con la/e stessa/e impresa/e beneficiaria/e, purché il nuovo soggetto proponente/attuatore sia in possesso dei requisiti necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- 4) non equivalgono a cessione della convenzione, né a delega a terzi, le operazioni societarie straordinarie previste dall'ordinamento da comunicare tempestivamente al Fondo secondo la procedura prevista (a titolo meramente esemplificativo, fusioni, cessioni e trasferimenti di rami d'azienda);
- 5) Il Fondo, nelle precedenti ipotesi sub 1), 2), 3) e 4), da intendersi come eccezionali e di stretta interpretazione – fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda – rilascia o nega l'autorizzazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa domanda, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e dal Regolamento sui principi del procedimento amministrativo del Fondo. A tale ultimo proposito, si precisa che le modifiche soggettive sono efficaci solo a far data dall'autorizzazione espressa del Fondo, comunicata al richiedente. Il Fondo, pertanto, declina qualsiasi responsabilità e non riconoscerà alcun contributo per attività avviate prima della conclusione del procedimento di esame della domanda di autorizzazione.

3.1 Associazione temporanea d'impresе (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, è ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di una costituenda ATI o ATS con la preventiva indicazione, già in fase di presentazione, del soggetto mandatario dell'ATI o ATS e con la sottoscrizione dell'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

Il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma, oltre alla Convenzione, copia dell'atto costitutivo dell'ATI o ATS nei termini anzidetti, che dovrà contenere comunque i seguenti elementi:

- dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;



- responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti sottoscrittori dell'ATI o ATS per la realizzazione degli obiettivi del piano.

Costituiscono ipotesi di modifiche soggettive ammesse, previa autorizzazione espressa da parte del Fondo, le seguenti:

- a) sostituzione dell'ente di formazione, quale proponente e capofila, con altro ente di formazione o con impresa beneficiaria, destinataria del piano, purché il nuovo soggetto capofila sia in possesso dei requisiti necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- b) riduzione della composizione dell'ATI purché ciò non determini un pregiudizio all'esecuzione del piano, e comunque fatta salva la possibilità della corrispondente riduzione del contributo ed a condizione che la composizione dell'ATI non sia stata oggetto di specifica valutazione di merito del piano formativo presentato.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), da intendersi come tassativi e di stretta interpretazione, gli interessati dovranno produrre apposita domanda di autorizzazione, corredata da un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante p.t. del Mandatario dell'ATI, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, sottoscritta per accettazione, rispettivamente dal soggetto "sostituito" [nell'ipotesi sub a)] e dal membro dell'ATI "uscente" [nell'ipotesi sub b)], in applicazione del capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura* del presente Avviso.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione Temporanea non è configurabile come delega a terzi.

I singoli componenti l'Associazione Temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.

Gli stessi componenti dell'Associazione Temporanea sono tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

3.2 Forme aggregative diverse dalle ATI o ATS

I criteri previsti dal precedente capitolo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle ATI/ATS.

Il Fondo si pronuncia mediante provvedimento espresso secondo quanto previsto dal richiamato capitolo 3 del presente Avviso, in applicazione di quanto stabilito dal capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura*.

3.3 Altre ipotesi

I criteri previsti dal precedente capitolo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle ulteriori ipotesi, diverse da quelle disciplinate nei precedenti capitoli 3.1), e 3.2) e nei successivi capitoli 3.4) e 3.5), introdotti per effetto di disposizioni sopravvenute.

Il Fondo si pronuncia mediante provvedimento espresso secondo quanto previsto dal richiamato capitolo 3 del presente Avviso, in applicazione di quanto stabilito dal capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura*.



3.4 Soggetti terzi delegati coinvolti nella realizzazione del piano

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, nella realizzazione del piano possono essere coinvolti soggetti diversi, rispetto al presentatore/attuatore, nelle modalità e alle condizioni di seguito specificate.

La delega a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche) delle attività previste dal piano è subordinata all'autorizzazione da parte del Fondo e dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche come indicato nella **Circolare n. 1 del 10/04/2018 dell'ANPAL al capitolo 3.2.2:**

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto presentatore/attuatore con il Fondo anche per le attività delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale,
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso la delega può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i delegati si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega.

La richiesta di delega in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo che come Partner di progetto.

3.5 Soggetti Partner di progetto coinvolti nella realizzazione del piano

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, ai fini dell'esecuzione del piano formativo, il soggetto attuatore può avvalersi di un "Partner di progetto", diverso delle persone fisiche.

Lo svolgimento dell'attività del "partner di progetto" avviene in applicazione del criterio dei "costi reali", senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

La previsione dell'utilizzo di soggetti Partner di progetto è subordinata all'autorizzazione da parte del Fondo ed è soggetta inoltre alle seguenti condizioni:

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività affidate al partner non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

L'avvalimento di un "partner di progetto" non equivale, in ossequio a quanto previsto dal presente paragrafo, a cessione della convenzione, né a delega.

Il Partner di progetto dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto presentatore/attuatore con il Fondo anche per le attività affidate al Partner.

Non si considera affidamento a partner l'incarico della realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale,
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso l'incarico al Partner può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;



- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto Partner dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i partner si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'incarico.

La richiesta di utilizzo di Partner in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le procedure previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo che come Partner di progetto.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che al momento della presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG in conformità con quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo (Cfr. Capo Terzo – Articolo 11); resta inteso che il Fondo si riserva di verificare che l'adesione relativa alla matricola INPS o posizione DMAG interessata dal piano sia confermata nel data base Inps pena la revoca del contributo; è onere del soggetto proponente e dell'impresa beneficiaria assicurarsi tramite il cassetto previdenziale dell'impresa (da consultare anche dopo la presentazione del piano) che l'adesione sia andata a buon fine. In attesa dell'aggiornamento del cassetto previdenziale e/o per poter effettuare eventuali riscontri è necessario che il flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS sia reso disponibile dall'impresa beneficiaria e/o dal soggetto proponente. In difetto, il Fondo dovrà assumere conseguentemente gli atti relativi al procedimento e non potrà procedere all'erogazione del contributo; per ulteriori specifiche si rimanda al Manuale di gestione dell'Avviso;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che in merito alla scelta del canale di finanziamento risultino nel canale "Fondo di Rotazione";
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 47 del 8/03/2021;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 48 del 13/07/2021;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 49 del 19/10/2021;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 50 del 22/03/2022;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 51 del 22/06/2022;



- che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2020 con codice C22A20;
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni.

Si riporta inoltre quanto stabilito l'articolo 5.1 del Regolamento per la Gestione del Conto Formativo pubblicato a febbraio 2021 pubblicato sul sito del Fondo "A partire dal 6 luglio 2012 tutte le imprese, ad esclusione delle sole "neoaderenti", che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull'Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future). Tutte le imprese "neoaderenti", anche con risorse in "portabilità", che partecipano ad un Avviso Fondo di Rotazione nei primi 12 mesi di adesione al Fondo ed ottengono un contributo non perdono le risorse (RPA) per gli anni successivi.

L'impresa, anche nel caso in cui non abbia risorse residue sul Conto Formativo in quanto utilizzate o sottratte a seguito dell'approvazione di uno o più piani a valere su un precedente Avviso del Fondo di Rotazione, che risulti beneficiaria di piani approvati a valere sul Fondo di Rotazione di un certo anno, perde le RPA future di tre (3) anni di versamento."

È consentito che una impresa partecipi ad un solo piano a valere sul presente Avviso.

Non è consentito che una singola impresa:

- **partecipi a più di una Linea sul presente Avviso;**
- **sia beneficiaria di più Avvisi del Fondo di Rotazione tra quelli emanati nel corso del 2022;**
- **partecipi contemporaneamente agli Avvisi del Fondo di Rotazione pubblicati nel corso del 2022.**

Sono **destinatari** dei piani:

1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (anche non da lavoro dipendente);
2. dipendenti inclusi apprendisti;
3. lavoratori in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà);
4. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;

dei soggetti beneficiari.

Sono altresì inclusi i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio; si specifica nel caso di questa tipologia di lavoratori come per quelli in ammortizzatori sociali che l'impresa beneficiaria dovrà assicurare la quota di co-finanziamento privato, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto.

Non possono essere destinatari dei piani i lavoratori che siano in mobilità, professionisti a partita iva, lavoratori interinali, tirocinanti.



5. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: “*Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014*” - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023** ; *Regolamento (UE) N. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014; *Regolamento (UE) n. 1407/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea “*de minimis*” e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della produzione dei prodotti agricoli modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 e prorogato fino al 31/12/2027**; *Regolamento (UE) 717/2014* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2020 e prorogato fino al 31/12/2022**.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione “normativa” del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del **Registro Nazionale Aiuti** e alla registrazione del contributo da parte di Fon.Coop ai sensi dell' art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

6. Risorse dell'Avviso

Le risorse, derivanti da quelle assegnate dall'INPS al Fondo, destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano a **€ 2.000.000,00** così ripartiti:

- **€ 1.000.000,00** per la Linea 1 Piani Aziendali;
- **€ 1.000.000,00** per la Linea 2 Piani Pluriaziendali;

Il piano viene attribuito alla regione in base alla sede legale dell'impresa beneficiaria.

Nell'ambito della Linea 2 Piani Pluriaziendali è possibile presentare piani pluriregionali (con imprese beneficiarie che abbiano sede legale in regioni diverse).

La modalità di partecipazione è “*a sportello con scadenza mensile*” fissata nell'ultimo giorno feriale (escluso il sabato) del mese. I piani saranno approvati secondo l'ordine delle graduatorie per ciascuna scadenza mensile e per ciascuna linea come di seguito specificato.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano sulla base della valutazione tecnica (demandata al Gruppo di Valutazione, come indicato al capitolo 11) di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;



2. integrare le risorse per completare il finanziamento dei piani utilmente collocati in graduatoria;
3. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per la redazione delle graduatorie il Fondo procederà a:

1. collocare in ordine di punteggio totale su lista unica nazionale per ciascuna linea e per ciascuna scadenza mensile i piani idonei (punteggio pari o superiore alla soglia minima);
2. in caso di piani con medesimo punteggio totale l'ordine in graduatoria sarà quindi determinato in base al punteggio ottenuto con riferimento al solo item della griglia di valutazione "Qualità progettuale"; nel caso persistano punteggi *ex aequo* si prenderà in considerazione l'ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo);
3. per il piano, che - collocato in graduatoria - risulti l'ultimo parzialmente finanziabile si procede nel seguente modo: se almeno il 50% del contributo del piano è finanziabile dalle risorse stanziare dall'Avviso il piano sarà finanziato completamente con risorse aggiuntive del Fondo, nel caso in cui le risorse dell'Avviso non fossero sufficienti a finanziare almeno il 50% del contributo richiesto il piano non sarà finanziato.

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a norma del presente Avviso ed inseriti utilmente nella graduatoria per ordine di punteggio.

7. Accordo di condivisione sindacale

Il piano formativo aziendale condiviso risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU in cui siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o RSA di tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.

In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l'accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori deve essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente.

Fon.Coop chiarisce ai fini dell'ammissibilità che l'accordo deve:

- indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto dal medesimo nominato tramite delega che dovrà essere redatta secondo il *fac simile* reso disponibile sul sito del Fondo e allegata nel formulario *on line* di presentazione del piano;
- riportare in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso per la parte sindacale;
- essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali coinvolte (CGIL - CISL - UIL) o in alternativa devono essere state inviate le raccomandate come di seguito specificato.

Per quanto concerne il testo del documento di condivisione esso è lasciato alla libera determinazione delle parti. Tuttavia è richiesto che:

- si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
- siano richiamate le specifiche iniziative formative (compresi i *voucher* di formazione) previste dal piano e i destinatari delle stesse.



Nel caso in cui nella RSU non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o le RSA non siano di tutte le Organizzazioni sindacali costituenti il Fondo o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento non presenti, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita **almeno 15 giorni prima della validazione** del piano.

Il consenso si intende acquisito se non sia stata inviata, da alcuna organizzazione, una risposta negativa all'impresa richiedente ed in copia al Fondo (c.d. silenzio-assenso).

Nel caso in cui in un piano siano previste attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale **obbligatoria** in tema di formazione (es. **sicurezza**) e/o obbligatorie per l'apprendistato saranno considerate ammissibili **solo** se:

- esplicitamente indicate nel testo dell'accordo di condivisione sottoscritto dalle parti sociali;
- rispettino quanto previsto dalle norme sugli aiuti di stato (Cfr Manuale di gestione).

La procedura di silenzio assenso non consente di finanziare le predette attività.

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni e/o appartengano a settori diversi, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali della sede legale della/e impresa/e beneficiaria/e purché nel testo dell'accordo siano riportate le varie sedi e/o i settori interessati.

Si precisa che saranno ritenuti validi anche gli accordi di condivisione che:

- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali di categoria afferenti a CGIL, CISL, UIL per i piani che coinvolgano lavoratori di più imprese appartenenti a settori diversi;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle province interessate per piani che coinvolgano lavoratori di più province;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali confederali o settoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle varie regioni coinvolte nel caso di piani che coinvolgano lavoratori di più regioni.

In caso l'impresa disponga di un piano formativo annuale già condiviso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e che risponda ai criteri richiesti dal Fondo nel presente Avviso tale documento può essere utilizzato ai fini della condivisione delle iniziative formative di cui si chiede il contributo; il piano annuale formativo condiviso va inserito nel formulario *on line*.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre il termine di validazione del piano previsto per ciascuna scadenza.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

I piani debbono prevedere uno sviluppo organico di azioni ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento previsti dal piano stesso.



8.1. Attività non formative ammissibili

Per i piani del presente Avviso sono ammesse tra le attività non formative solo quelle strettamente funzionali alla realizzazione del piano (progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione, amministrazione...).

8.2. Attività formative ammissibili

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (cfr. Circolare dell'ANPAL n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).

Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, da svolgere in presenza o in modalità virtuale, da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati che:

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, *role playing*, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (*tutoring, mentoring, coaching, ecc.*);
4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (*formazione on the job*);
5. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (*project work*);
6. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate su LMS (Learning Management System).

Si precisa che le modalità formative indicate nei punti da 1 a 5 possono essere svolte a distanza in modalità sincrona tramite **webinar** per il **100%** delle ore previste dal piano.

Si precisa che per quanto riguarda la formazione a distanza vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare dell'Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020** e pubblicata sul sito del Fondo.

Si specifica inoltre che **le attività formative dovranno essere erogate con modalità che rispettino le disposizioni vigenti a livello nazionale e/o regionale** e che sia rispettato quanto previsto nel Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro condiviso tra Governo e PP.SS il 24/4/2020 (allegato 12 al DPCM del 02/03/2021) e ss.mm.ii.; il Fondo si riserva di non riconoscere a consuntivo le spese sostenute per attività formativa finanziata non erogata in conformità alle disposizioni vigenti.

È richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei voucher) siano previste minimo 2 ore di formazione.

Per la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione (es. sicurezza) e/o per la formazione obbligatoria per l'apprendistato, si rimanda a quanto già previsto al precedente articolo "Accordo di condivisione sindacale".

Fon.Coop chiarisce che non assume alcuna responsabilità in merito al rispetto, alla validità e conformità dei piani finanziati alle imprese beneficiarie in ordine alla normativa vigente (leggi, decreti legislativi, accordi stato-regioni, regolamenti) per ciò che riguarda la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione ed alle effettive esigenze e/o obblighi aziendali in materia, e più in generale di tutta la formazione regolamentata.



Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione che sia:

- Università pubblica o privata riconosciuta dall'ordinamento nazionale o Centro di Ricerca direttamente collegato;
- accreditato presso Fon.Coop;
- accreditato presso la Regione di competenza;
- accreditato/istituito/riconosciuto/autorizzato da un organismo pubblico (Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR, altro) secondo la normativa nazionale o internazionale;
- certificato UNI EN ISO;
- ordine/collegio professionale;
- ITS che rilascia titoli di istruzione secondaria;
- erogatore di percorsi certificati e riconosciuti;
- concessionario "esclusivo" (ed autorizzato alla formazione) di software, programma, contenuto specialistico, piattaforma digitale e/o titolare di brevetto.

Il soggetto erogatore del *voucher* non può essere il soggetto proponente del piano.

Sono ammessi piani nei quali la formazione sia realizzata esclusivamente con *voucher* formativi.

9. Durata

Le azioni previste da tutti i piani debbono essere avviate entro **30** (trenta) giorni dalla data di approvazione del piano.

Le attività previste dal piano dovranno essere realizzate entro i seguenti termini, da intendersi essenziali e perentori:

- Linea 1 Aziendale entro **8** mesi dalla data di inizio;
- Linea 2 Pluriaziendali entro **10** mesi dalla data di inizio.

I piani di tutte le tipologie dovranno essere rendicontati entro **45** giorni dalla data di chiusura delle attività.

Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare **proroghe** ai predetti termini, in caso di ragioni debitamente motivate e documentate dal richiedente (che devono essere straordinarie o non prevedibili al momento della presentazione del piano), assicurando al contempo il bilanciamento tra il principio di favor participationis unitamente all'esigenza di completamento dell'attività formativa, entro i seguenti limiti inderogabili:

- le richieste di proroga di avvio del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 30 gg;
- le richieste di proroga di chiusura del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 60gg;
- le richieste di proroga di rendiconto del piano ;non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 30 gg.



10. Parametri di contributo per i piani

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente capitolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse dell'Avviso".

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione dell'Avviso.

Di seguito i parametri previsti per ciascuna Linea.

10.1. Parametri di contributo per la Linea 1 Aziendale

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a € **5.000,00**.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 125,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- dei lavoratori in formazione (voce C1);
- dei *voucher* (voce A2.8).

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più *voucher* individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo "Tipologia di attività ammissibili".

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo *voucher* formativo individuale di € **800,00** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il *voucher* formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi diretti e indiretti del piano (Area A) devono essere almeno l'80% del costo totale del piano (area A + Area B);
- i costi per la realizzazione delle attività formative della voce A2 devono essere almeno il **60%** del costo totale del piano (area A + Area B della Scheda G);

Le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

10.2. Parametri di contributo per la Linea 2 Pluriaziendali

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a € **20.000,00**.

I piani devono rispettare un importo massimo di contributo medio per impresa di € 5.000,00 (calcolato dividendo il totale del contributo richiesto per il n. delle imprese beneficiarie).

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 140,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- dei lavoratori in formazione (voce C1);



- dei voucher (voce A2.8).

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più voucher individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo "Tipologia di attività ammissibili".

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo voucher formativo individuale di € 800,00 (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il voucher formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi diretti e indiretti del piano (Area A) devono essere almeno l'80% del costo totale del piano (area A + Area B);
- i costi per la realizzazione delle attività formative della voce A2 devono essere almeno il 60% del costo totale del piano (area A + Area B della Scheda G);

Le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

11. Valutazione Piani Aziendali

I piani presentati sono valutati da un Gruppo di Valutazione indipendente, individuato secondo le procedure del Fondo sulla base delle seguenti griglie per ciascuna Linea:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINEA 1 AZIENDALE

ITEM	Punteggio	MAX	
Bilateralità			
Accordo di condivisione firmato da una sola organizzazione sindacale (CGIL o CISL o UIL)	50	150	
Accordo di condivisione firmato da due organizzazioni sindacale (tra CGIL-CISL -UIL)	100		
Accordo di condivisione firmato da tre (CGIL-CISL-UIL) organizzazioni sindacali	150		
Adesione Impresa beneficiaria			
<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • impresa che abbia aderito – con almeno una matricola - entro il 31/12/2017 e sia stata sempre aderente da quella data; • impresa che sia aderente a Fon.Coop a partire dal 1 luglio 2022 	100	100	
Economicità costo ora formazione			
<i>Piani con azioni formative (o misti con attività formative e voucher)</i>	<i>Piani solo voucher (somma costo voucher/monte ore =n. ore di formazione singolo voucher*n. partecipanti)</i>	150	
tra €120,00 e € 115,00	Maggiore di € 60,00		50
tra € 114,99 e 110,00	tra € 60,00 e € 50,00		100
Inferiore a € 110,00	inferiore a € 50,00		150
Rapporto tra contributo richiesto e numero di destinatari del piano (come da tabella organico e destinatari)			



Tra 1.000,00 e 800,00	100	200
Tra € 799,99 e € 700,00	150	
Inferiore a € 700,00	200	
Qualità progettuale		
Descrizione dell'impresa e del suo fabbisogno formativo; coerenza della struttura progettuale proposta con il fabbisogno formativo dell'impresa e con i lavoratori destinatari	150	400
Descrizione e adeguatezza della struttura progettuale: obiettivi ed esiti attesi; contenuti ed articolazione dei percorsi formativi: conoscenze e competenze da acquisire; metodologie impiegate	150	
Descrizione dei percorsi formativi finalizzati alla promozione della cultura della sostenibilità: approcci, contenuti formativi, obiettivi, durata e destinatari delle singole attività	100	
TOTALE		1.000

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINEA 2 PLURIAZIENDALI

ITEM	Punteggio	MAX
Bilateralità		
Accordo di condivisione firmato da una sola organizzazione sindacale (CGIL o CISL o UIL)	50	150
Accordo di condivisione firmato da due organizzazioni sindacale (tra CGIL-CISL -UIL)	100	
Accordo di condivisione firmato da tre (CGIL-CISL-UIL) organizzazioni sindacali	150	
Adesione Impresa beneficiaria		
<ul style="list-style-type: none"> impresa che abbia aderito – con almeno una matricola - entro il 31/12/2017 e sia stata sempre aderente da quella data; 	50	100
<ul style="list-style-type: none"> impresa che sia aderente a Fon.Coop a partire dal 1 luglio 2022. 	50	
N. imprese beneficiarie		
Da 3 a 4	50	100
Oltre 4	100	
Economicità costo ora formazione		
<i>Piani con azioni formative (o misti con attività formative e voucher)</i>	<i>Piani solo voucher (somma costo voucher/monte ore =n. ore di formazione singolo voucher*n. partecipanti)</i>	100
tra €135,00 e € 125,00	tra € 60,00 e € 50,00	
Inferiore a € 125,00	inferiore a € 50,00	
Rapporto tra contributo richiesto e numero di destinatari del piano (come da tabella organico e destinatari)		
Tra 1.000,00 e 800,00	50	150
Tra € 799,99 e € 700,00	100	
Inferiore a € 700,00	150	
Qualità progettuale		
Descrizione delle imprese beneficiarie e del loro fabbisogno formativo; coerenza della struttura progettuale proposta con i fabbisogni formativi delle imprese e con i lavoratori destinatari	150	400



Descrizione e adeguatezza della struttura progettuale: obiettivi ed esiti attesi; contenuti ed articolazione dei percorsi formativi: conoscenze e competenze da acquisire; metodologie impiegate;	150	
Descrizione dei percorsi formativi finalizzati alla promozione della cultura della sostenibilità: approcci, contenuti formativi, obiettivi, durata e destinatari delle singole attività	100	
TOTALE		1.000

Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungano il punteggio complessivo minimo di **600/1000**.

Per la parte QUALITA' PROGETTUALE si applicheranno i seguenti giudizi e relativi punteggi:

Giudizio	Punteggio
Ottimo	100%
Buono	80%
Discreto	60%
Sufficiente	40%
Insufficiente	20%
Completamente inadeguato o non valutabile	0

12. Formazione delle Graduatorie

Le graduatorie vengono predisposte secondo quanto stabilito al precedente capitolo 6 del presente Avviso.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop, entro **45** solari (**escluso il periodo dal 23 dicembre 2022 al 09 gennaio 2023**) dal termine ultimo per la presentazione dei piani fissato dall'Avviso, nelle modalità di cui all'art. 14 del *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo.

In ogni caso Fon.Coop invierà attraverso il sistema GIFCOOP una mail automatica a tutti i proponenti con la comunicazione degli esiti delle procedure di gara.

13. Riesame della valutazione dei piani

Il soggetto proponente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, potrà presentare richiesta motivata di riesame del punteggio attribuito al proprio piano formativo.

Fon.Coop sottoporrà tali richieste al Gruppo di Valutazione che provvederà, quindi, a riesaminare nel merito la richiesta pervenuta. Una volta conclusa tale successiva valutazione sarà cura del Gruppo di Valutazione trasmettere le risultanze al Fondo che provvederà a darne riscontro ai soggetti proponenti.

Non saranno prese in considerazione richieste di riesame manifestamente generiche.

Avverso i provvedimenti di diniego di accoglimento della richiesta di riesame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

14. Modalità e termini di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

2. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal “*Manuale di gestione*” in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

3. Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

4. Per i soggetti presentatori composti da più persone giuridiche essi vanno inseriti come Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

5. Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull'utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l'utente **ha l'onere di consultare:**

- **Manuale utente di registrazione;**
- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Fondo di Rotazione;**
- **Manuale utente di gestione utenti;**

6. Il caricamento dei formulari *on line* a valere sul presente Avviso sarà attivo dal 07/11/2022 dalle ore 10:00.

Concorreranno ad ogni singola scadenza mensile i piani validati nella piattaforma GIFCOOP entro l'ultimo giorno feriale utile e per i quali sia stata successivamente completata la procedura di presentazione nelle modalità e termini previsti. Successivamente alla scadenza mensile non sarà più possibile procedere alla validazione del piano.

7. Il termine ultimo per la validazione è fissato per la prima scadenza al 30/11/2022.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “validazione piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato “validato”.

NB. Dopo la validazione né il piano né ogni altro elemento del medesimo potranno essere modificati o integrati.

8. Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre 7 giorni solari dalla scadenza mensile (ad esempio per la prima scadenza entro il 07/12/2022)**. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto “valida e invia allegati”. Nel sistema il piano passerà allo stato “presentato”. Un piano creato per una scadenza e non validato non può essere utilizzato per la scadenza successiva ma deve essere creato un nuovo piano (esempio un piano creato per la scadenza di luglio e non validato non può essere completato e validato per la scadenza di agosto).



9. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere **esclusivamente** caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

10. Fon.Coop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

15. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. non ancora costituita **dichiarazione costituenda ATI/ATS** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S. o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. costituita, Contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a norma di legge**;

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

E' cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

16. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, dopo la scadenza del termine di presentazione dei piani, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta anche da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità formale



delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande e per l'avvio alla successiva fase della valutazione di merito.

Ai fini del presente Avviso costituiscono **causa di inammissibilità dei piani, come tali non sanabili**, le seguenti ipotesi:

1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso ed in particolare agli artt. 3 e 4;
2. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 14 del presente Avviso;
3. mancato rispetto dei termini previsti ai fini della validazione dei piani di cui all'art. 14 del presente Avviso;
4. mancato, inesatto o parziale rispetto dei termini, della procedura e delle modalità per la produzione digitale della documentazione richiesta dal presente Avviso;
5. mancata, parziale o errata compilazione della documentazione prevista dagli artt. 14 e 15 del presente Avviso.
6. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, e 4 del capitolo 15;
7. violazione delle prescrizioni in ordine al contenuto ed alle modalità di sottoscrizione e inserimento *on line* dell'accordo di condivisione sindacale stabilite dall'art. 7 del presente Avviso;
8. mancata sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, non corrispondenza tra la medesima sottoscrizione ed il nominativo indicato quale soggetto firmatario nonché ogni altro caso di incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso e sottoscritto le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
9. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
10. presentazione o integrazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 15 presente Avviso;
11. presentazione di documentazione manipolata, contraffatta o comunque alterata, anche rispetto ai modelli predisposti dal Fondo;
12. nel caso di A.T.I./A.T.S. già costituite (consorzio, contratto di rete, Gruppo Paritetico), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "*Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP*";
13. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 15;
14. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
15. aver reso informazioni false.

Fon.Coop si riserva di chiedere ogni opportuna **integrazione e/o chiarimento sulla documentazione presentata**, ove la stessa non sia prevista a pena di inammissibilità, in aderenza



al principio del *favor participationis*, unitamente a quello di parità di trattamento, avuto riguardo alle mere ipotesi di elementi sanabili, anche in presenza di errori scusabili. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC entro **30 giorni** solari dal termine ultimo di presentazione dei piani fissato dall'Avviso. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **5 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **5 giorni** solari dal ricevimento.

La **verifica della firma digitale** e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti **software**:

- DIKE
- Firma OK!

e la seguente **applicazione**:

- Infocert (<https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>)

I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell'ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software o sistemi.

I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

16.1. Effetti dell'inammissibilità parziale – Linea 2

Qualora venisse dichiarata inammissibile la documentazione presentata da una o più imprese beneficiarie, il piano medesimo potrà essere considerato comunque ammissibile a condizione che l'esclusione della/e impresa/e non determini il venir meno del requisito della pluralità del piano e sempreché non determini alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato, che sia garantita la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati e le attività formative previste possano considerarsi scindibili tra loro.

17. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

18. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:



- estratto del certificato penale del casellario giudiziario (**art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313**) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti);
- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopramenzionata.

19. Convenzione

Solo a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purché abbia contezza che, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 18, il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. Il piano decadrà con effetto immediato dalla graduatoria di cui all'art. 12 del presente Avviso.

20. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'art. 19, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

21. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

E' fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal "**Manuale di Gestione Avviso**" pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 18 del presente Avviso;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;
- in caso di avvio del piano prima della pubblicazione delle graduatorie di rispettare le specifiche procedure previste dal "Manuale di Gestione Avviso" per l'avvio sotto responsabilità;
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di effettuare la chiusura del piano entro i termini previsti dal presente Avviso per ciascuna tipologia di piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto



nel “Manuale di Gestione Avviso”;

- di inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l’attuazione del piano formativo.

Nell’acceptare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli *in itinere* ed *ex post* disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dall’ANPAL.

È fatto obbligo all’impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.

22. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall’attività formativa.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano l’importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

23. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato al presente Avviso.

E’ possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

24. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è il Direttore generale del Fondo. Eventuali chiarimenti e informazioni relative all’Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: avvisifondorotazione@foncoop.coop; le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell’Avviso sul sito del Fondo.

25. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

26. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 28 settembre 2022

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP